

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2326)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

e dal Ministro dell'Ambiente

(PAVAN)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

**col Ministro del Tesoro e «ad interim»
del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GORIA)

col Ministro dei Trasporti

(TRAVAGLINI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(PIGA)

col Ministro della Sanità

(DONAT CATTIN)

e col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

(ZAMBERLETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 1987

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168,
recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei
rifiuti

ONOREVOLI SENATORI. — In Italia vengono prodotti ogni anno rifiuti solidi urbani in quantità pari a circa 15 milioni di tonnellate. Circa 10 milioni e mezzo di tonnellate di tali rifiuti sono avviati in discarica; ma soltanto tre milioni di tonnellate sono smaltite in discariche controllate. Inoltre, circa 3 milioni e mezzo di tonnellate di rifiuti vengono smaltiti in inceneritori che per la maggior parte non soddisfano i requisiti tecnici fissati dalla normativa vigente.

Altra parte, pari a circa 1 milione e mezzo di tonnellate di rifiuti urbani, viene riciclata. Per quanto riguarda la produzione di rifiuti industriali non si dispone di dati attendibili, ma si può ipotizzare che la situazione italiana non sia molto diversa da quella di analoghi Paesi europei nei quali in genere la produzione di rifiuti industriali è pari ad almeno il doppio di quelli urbani. Inoltre, si può ritenere che la quantità di rifiuti industriali potenzialmente tossici e nocivi sia dell'ordine di almeno 4 milioni di tonnellate per anno. Analogamente a quanto già rilevato per i rifiuti solidi urbani, anche gli impianti e le attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti industriali sono molto carenti.

Nella imminenza della scadenza (31 dicembre 1986) del termine ultimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature esistenti per lo smaltimento dei rifiuti alla normativa tecnica di attuazione del decreto presidenziale medesimo, il Governo adottò il decreto-legge 31 dicembre 1986, n. 924. Tale decreto non fu convertito in legge ed il Governo adottò un secondo decreto, n. 54 del 26 febbraio 1987, che sostanzialmente reiterava il primo, recependo la maggior parte degli emendamenti approvati nel corso dell'iter parlamentare che, come detto, non si concluse nei termini costituzionali. Anche il decreto legge 28 febbraio 1987, n. 54, non è stato convertito in legge, onde il Governo ha deciso di provvedere con ulteriore deliberazione a reiterare la normativa la cui urgenza permane. Il presente decreto-legge recepisce le integrazioni e le modifiche apportate in sede parlamentare e le sue motivazioni si possono sintetizzare nella difficoltà e sovente nell'im-

possibilità, da parte degli enti e delle imprese titolari, di proseguire dopo il 31 dicembre 1986 la gestione di gran parte delle discariche e degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e speciali esistenti in quanto non adeguati alla normativa vigente. Si rischia di condurre il Paese verso una grave e difficilmente governabile situazione igienico-ambientale, con riflessi anche sull'occupazione, non ravvisandosi, allo stato, alternative concretamente praticabili nel breve periodo. Tale eventualità aggraverebbe, inoltre, i già preoccupanti problemi ambientali derivanti dalla prassi dello smaltimento incontrollato dei rifiuti, evidenziata in maniera drammatica dalle circa 4.500 discariche non controllate (circa 600 delle quali contenenti anche rifiuti tossici e nocivi) che sono state finora censite da una apposita indagine effettuata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

In considerazione delle caratteristiche del territorio italiano, la soluzione da privilegiarsi a lungo termine per lo smaltimento dei rifiuti è quella dell'incenerimento con recupero di energie, in condizioni di massima sicurezza ambientale, dopo aver provveduto nella misura più efficace alla raccolta differenziata e al riciclaggio dei rifiuti.

I principali fattori che hanno determinato l'attuale insoddisfacente situazione sono da una parte la mancata disponibilità delle risorse economiche necessarie per l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature esistenti e per la realizzazione di quelli nuovi necessari, e dall'altra ritardi e viscosità prodottisi nelle procedure amministrative.

Per realizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, la domanda in termini di progetti immediatamente eseguibili è attualmente pari a circa 1.300 miliardi, prevalentemente per l'adeguamento degli impianti esistenti, a fronte di una disponibilità sulla legge finanziaria 1986 (articolo 14, comma 5, lettera b) di soli 240 miliardi. Tale domanda è certamente inferiore agli investimenti necessari a soddisfare la domanda complessiva di smaltimento dei rifiuti a livello nazionale.

A differenza di quanto vale per i rifiuti urbani, lo smaltimento dei rifiuti speciali e di quelli tossici e nocivi è a carico dei pro-

duttori (articoli 13 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982).

Per quanto concerne gli aspetti amministrativi che hanno influito negativamente sull'adeguamento alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, la circostanza preminente è individuabile nel fatto che l'esercizio delle competenze, e particolarmente di quelle di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, non sempre è avvenuto con tempestività. Questa situazione è stata determinata da diversi fattori fra i quali grande importanza riveste l'opposizione da parte delle popolazioni, riflessa da numerosi enti locali riluttanti, se non ostili, ad ospitare nei propri territori gli impianti di smaltimento.

Un intervento urgente, radicale e mirato da parte dello Stato, che aiuti le regioni e gli enti locali a superare le difficoltà in cui si trovano, non è procrastinabile. Deve trattarsi di un provvedimento che sciolga i nodi cruciali che sino ad oggi si sono frapposti al raggiungimento di risultati soddisfacenti.

Nelle suesposte considerazioni sono le motivazioni che inducono ad individuare nella decretazione di urgenza il mezzo giuridico-legislativo per tale intervento.

Il decreto-legge n. 54 del 26 febbraio 1987, al quale si è fatto cenno in precedenza, è stato positivamente considerato dal Senato, che lo ha approvato in data 7 aprile 1987.

La Camera dei deputati non è riuscita ad esaminarlo per i noti, numerosi impegni parlamentari degli ultimi tempi.

L'attuale decreto-legge ha recepito quasi interamente le modifiche apportate dal Senato. Esso è articolato in modo da favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nel rispetto della ripartizione delle competenze di cui sono titolari gli enti pubblici territoriali in forza della normativa in questione, attraverso la predisposizione di un sistema di interventi teso ad agevolare ed a rendere più efficace l'esercizio delle competenze suddette.

Il presente decreto-legge non ha la pretesa di risolvere tutti gli esistenti problemi: in ordine ad essi è necessario un provvedimen-

to organico di respiro più vasto di quanto non consenta lo strumento d'urgenza. Peraltro, coerentemente il decreto-legge detta un complesso di norme essenzialmente volte a stimolare, anche con misure economiche, l'attuazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, nella fiducia che esse possano rimuovere ostacoli, non secondari, che di fatto hanno ritardato l'adeguamento della disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti.

In particolare, al fine di evitare che, per la mancanza di risorse economiche, i comuni non siano in grado di completare i lavori di adeguamento degli impianti e relative attrezzature esistenti per lo smaltimento di rifiuti urbani, si è prevista, per i comuni stessi e loro consorzi, la possibilità di accedere a mutui con la Cassa depositi e prestiti, e con onere dell'ammortamento a totale carico dello Stato (articolo 1). Termini perentori sono fissati per la richiesta di mutui e l'erogazione dei contributi.

Analoghe agevolazioni sono previste per la realizzazione di nuovi impianti ed attrezzature descritti nei piani di smaltimento di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, che le regioni sono tenute a definire entro il 31 dicembre 1987 (articolo 2).

L'articolo 3 prevede una concatenata cadenza per pervenire alla approvazione di progetti per lo smaltimento dei rifiuti entro i termini fissati decadenziali; l'articolo 4 prevede il potere sostitutivo della regione nei confronti dei soggetti contemplati nell'articolo 1 che non abbiano provveduto tempestivamente all'adeguamento dei propri impianti e, in caso di inerzia, attribuisce al Ministero dell'ambiente un ulteriore potere sostitutivo. L'articolo 5 è relativo all'approvazione dei piani per la bonifica di aree inquinate, potere attribuito al Ministro dell'ambiente in caso di inadempienza regionale; il settimo comma obbliga il Ministro a riferire al Parlamento circa lo stato di avanzamento dei programmi di bonifica. L'articolo 6 impone la predisposizione di una mappa di discariche e di impianti di smaltimento. L'articolo 7 è relativo alle concessioni di lavoro.

I termini entro i quali gli impianti e le attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti debbono essere adeguati alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 sono fissati al 31 ottobre 1987 (articolo 8), mentre l'articolo 9 è rispettoso delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, estendendo i benefici di cui al presente decreto-legge a soggetti giuridici che la legislazione regionale e provinciale ha già individuati.

È prevista, inoltre, la istituzione dell'albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento dei rifiuti (articolo 10); la norma successiva è relativa all'accelerazione dei giudizi eventualmente originati dai provvedimenti conseguenti alla esecuzione del decreto-legge.

Contributi sono privisti per le imprese che migliorano i propri cicli produttivi per pervenire alla riduzione dei rifiuti prodotti, attingendo alle fonti finanziarie previste dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 46 del 1982 (articolo 12); è anche prevista la possibilità di accesso a contributi per le imprese che intendano realizzare o adeguare impianti per il recupero dei rifiuti di materiali e fonti energetiche, nonchè finanziamenti ai comuni per attuare programmi per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani.

Il Ministro costituirà un apposito comitato tecnico-scientifico al quale demanderà l'attività istruttoria e richiederà pareri per l'assolvimento dei compiti attribuitigli dal presente decreto-legge (articolo 13), mentre il successivo articolo impone la reiterazione di richieste di mutuo già presentate nei termini fissati dai precedenti decreti-legge.

L'articolo 15 prevede la possibilità di realizzare interventi diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque e a superare situazioni di crisi idrica, nonchè il rifinanziamento del fondo della protezione civile al fine di far fronte alle emergenze derivanti dai rifiuti abbandonati in aree vulnerabili.

L'articolo 16 è finalizzato a prevenire rischi per l'ambiente in presenza negli scarichi idrici di sostanze chimiche attualmente non previste dalla normativa vigente.

L'articolo 17, infine, è finalizzato alla correttezza dell'attività del Ministero dell'ambiente.

*

**

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 dicembre 1986, n. 924, e 28 febbraio 1987, n. 54.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1987.

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'emanazione di norme in materia di smaltimento dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino al limite massimo complessivo di lire 900 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti, delle discariche e delle relative attrezzature fisse per lo smaltimento dei rifiuti urbani, esistenti alla data del 31 dicembre 1986, qualsiasi sia la soluzione tecnica adottata. I relativi oneri di ammortamento sono a carico dello Stato.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano alla regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto per l'adeguamento, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti e con una relazione sulla compatibilità ambientale dell'impianto. Entro i successivi quindici giorni le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti, i costi previsti e tutti gli elementi utili per la ripartizione tra le regioni dei fondi disponibili. Tale ripartizione dovrà essere adottata con decreto del Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni.

3. Entro novanta giorni dalla data di presentazione dei progetti, la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte al fine di assicurare l'osservanza della normativa vigente, nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti. La mancata decisione entro il termine indicato equivale ad implicita approvazione del progetto. Entro lo stesso termine, la regione predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente l'elenco delle priorità delle domande presentate dai soggetti di cui al comma 1.

4. L'approvazione del progetto di adeguamento produce gli effetti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3.

5. Per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti, delle discariche e delle relative attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, esistenti alla data del 31 dicembre 1986 ed appartenenti a soggetti che non rientrano tra quelli indicati al comma 1, valgono le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'approvazione del progetto, inoltrano le richieste di mutuo alla Cassa depositi e prestiti per l'avvio immediato dell'istruttoria, nonché alle province per conoscenza. In mancanza della definizione dell'ordine di priorità di cui al comma 3, le richieste di mutuo vengono prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.

7. I lavori di adeguamento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad indentificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, comma primo, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

8. Allo scadere del nono mese dall'inizio dei lavori, i soggetti di cui al comma 1 presentano alla provincia ed alla regione, ai fini dell'esercizio dei controlli di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, una relazione analitica sullo stato di avanzamento dei lavori e sul rispetto dei tempi di ultimazione fissati dal presente decreto.

9. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si provvede, per gli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Giacimenti ambientali».

Articolo 2.

1. Il Ministro dell'ambiente adempie ai compiti che gli derivano dalle competenze di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, trasferitegli dall'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le regioni adempiono ai compiti che loro derivano dalle competenze di cui all'articolo 6, lettere *a)*, *b)* e *f)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, entro il 31 dicembre 1987 e trasmettono gli atti adottati al Ministro dell'ambiente. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le regioni determinano le modalità di realizzazione del piano e favoriscono le soluzioni di smaltimento che consentano il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero di energia. L'individuazione delle zone ai sensi dell'articolo 6, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, costituisce variante agli strumenti urbanistici.

3. Il Ministro dell'ambiente esamina, ai fini dell'articolo 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i piani inviati dalle regioni e trasmette, nei successivi sessanta giorni, eventuali osservazioni per le opportune modifiche e integrazioni dei piani stessi. Il Ministro dell'ambiente, entro il 31 marzo 1988, provvede con proprio decreto, alla ripartizione dei fondi di cui al presente articolo fra le regioni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 provvede in via sostitutiva il Ministro dell'ambiente.

5. Per la realizzazione dei nuovi impianti, discariche e relative attrezzature fisse e per l'acquisizione di aree destinate alla preselezione, nonché delle opere infrastrutturali per lo smaltimento dei rifiuti urbani rientranti nelle previsioni dei piani regionali di cui ai precedenti commi, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono autorizzati ad assumere mutui con la Cassa depositi e prestiti fino ad un limite complessivo di lire 450 miliardi. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del presente decreto.

6. All'onere di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1988 e 1989, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Articolo 3.

1. La regione, ai fini dell'istruttoria ed approvazione di singoli progetti relativi agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani speciali, nonché tossici e nocivi:

a) acquisisce il parere degli enti locali interessati;

b) istituisce un'apposita conferenza per esprimere parere in ordine alla valutazione degli interessi territoriali e degli effetti dell'intervento. La conferenza è costituita dai componenti del comitato tecnico di cui al paragrafo 0.3 dell'allegato alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, come modificato dalla deliberazione del 13 dicembre 1984, e da un rappresentante per ciascuno degli enti ed organismi interessati. I pareri sono espressi entro novanta giorni dalla richiesta.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle aree vincolate ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

3. L'approvazione del progetto deve intervenire entro centoventi giorni dalla data di presentazione agli uffici regionali competenti. Detti uffici possono richiedere ulteriori dati ed informazioni e prescrivere modificazioni al progetto. In tal caso, il predetto termine decorre dalla data di presentazione del progetto modificato. La mancata decisione entro il termine indicato equivale ad implicita approvazione del progetto.

4. L'approvazione del progetto da parte della regione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di enti ed organi regionali, provinciali e comunali.

5. L'approvazione regionale del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

6. Per gli impianti di smaltimento esistenti al 31 dicembre 1986 e per i quali la regione abbia autorizzato la prosecuzione dell'attività di smaltimento, l'approvazione dei progetti di adeguamento produce gli effetti di cui ai commi 4 e 5.

Articolo 4.

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, non provvedano nei termini previsti dal presente decreto all'adeguamento degli impianti, discariche e relative attrezzature fisse di cui all'articolo 1 delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la regione interviene in via sostitutiva, avvalendosi dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine le richieste di mutuo sono inoltrate dalla regione alla Cassa depositi e prestiti entro il 31 ottobre 1987 ed i lavori di adeguamento dovranno iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo per essere ultimati entro i diciotto mesi dal loro inizio. In caso di inadempienza della regione, il Ministero dell'ambiente provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nominando un commissario *ad acta* che si avvale dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. Qualora gli enti individuati dai piani regionali quali titolari della realizzazione degli impianti di smaltimento non provvedano alla loro realizzazione nei termini indicati dai piani, la regione si sostituisce ad essi nell'esecuzione delle opere. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti sono posti a carico dei comuni che in base ai piani regionali devono utilizzare gli impianti.

Articolo 5.

1. Le regioni, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1987, approvano piani per la bonifica di aree inquinate.

2. I piani di cui al comma 1 devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi;

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;

- c) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;
- d) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;
- e) le procedure di affidamento dei lavori;
- f) la stima degli oneri finanziari;
- g) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
- h) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

3. Le regioni provvedono al periodico aggiornamento dei piani di cui al comma 1 sulla base delle risultanze delle indagini e verifiche effettuate dalle autorità di controllo.

4. I piani di cui al comma 1 devono essere trasmessi entro il 31 gennaio 1988 al Ministro dell'ambiente che, entro centoventi giorni, predispone l'ordine di priorità al fine del relativo finanziamento.

5. In caso di inadempienza regionale il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva in relazione alle singole aree di intervento, tenendo conto anche dell'attività tecnica ed amministrativa eventualmente già posta in essere dalla regione.

6. Il Ministro dell'ambiente invia alle regioni i piani predisposti ai sensi del comma 5.

7. A partire dal 30 giugno 1988, il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di avanzamento dei programmi di bonifica.

8. Al fine di eseguire gli interventi previsti nei piani di cui ai commi precedenti è concesso, con decreto del Ministro dell'ambiente, un contributo, a valere sulle disponibilità di cui al comma 9 in base a criteri determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro.

9. All'onere derivante dagli interventi di bonifica di cui al presente articolo, valutato in lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Articolo 6.

1. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, predispone entro il 30 giugno 1988 la mappa completa delle discariche e degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali, compresi quelli tossici e nocivi.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 2 miliardi di lire per l'anno 1987 e in 1 miliardo di lire per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Articolo 7.

1. Le concessioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, possono essere affidate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, o dai soggetti che ad essi si siano sostituiti, oltre che per la gestione, anche per la realizzazione, eventualmente in modo unitario, degli impianti di smaltimento dei rifiuti, sulla base di una convenzione tipo, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, che preveda le modalità di definizione del piano finanziario, il limite massimo di contributo pubblico, i criteri di riscossione delle tariffe, le ipotesi di revoca e di decadenza dalla concessione, la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, per i collaudi ed i controlli per l'intero periodo della concessione.

2. Al primo comma dell'articolo 268 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè gli eventuali oneri finanziari del capitale investito».

Articolo 8.

1. I termini entro i quali gli impianti, le discariche e le attrezzature fisse esistenti per lo smaltimento dei rifiuti debbono essere adeguati alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono differiti al 31 ottobre 1987.

2. I termini di adeguamento di cui al comma 1 sono differiti al 31 dicembre 1987 per gli impianti e relative attrezzature per i quali sia in atto la procedura per l'assunzione del mutuo e fino alla data di ultimazione dei lavori prevista dall'articolo 1, comma 5, qualora entro il 31 dicembre 1987 intervenga la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che non ottengano i mutui dalla Cassa depositi e prestiti nonchè per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, comma 5, le regioni stabiliscono i termini entro i quali i lavori di adeguamento devono iniziare ed essere ultimati. In ogni caso i lavori devono essere iniziati non oltre centoventi giorni dall'approvazione del progetto e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio.

Articolo 9.

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie disciplinate dal presente decreto.

2. I benefici di cui al presente decreto si estendono alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali possono individuare enti territoriali diversi da quelli contemplati dall'articolo 1, comma 1.

Articolo 10.

1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché con il Ministro dei trasporti, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione.

2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unità di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Articolo 11.

1. Ai provvedimenti giurisdizionali comportanti sospensioni dell'esecuzione degli atti di cui al presente decreto, comunque preordinati o utili alla realizzazione di impianti e attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate a causa dell'inadeguato smaltimento dei rifiuti medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-sexies del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

Articolo 12.

1. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concessi in via prioritaria, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità, i contributi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. Qualora le modifiche dei cicli produttivi di cui al comma 1 comportino anche recupero energetico, sono concessi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, i contributi di cui all'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

3. Per i programmi di investimento delle imprese destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smalti-

mento di qualsiasi tipo di rifiuti, il Ministro dell'ambiente concede contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento delle spese di investimento.

4. In esecuzione dell'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri interessati, predispone entro il 31 dicembre 1987 un piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti o dai processi di incenerimento, con riguardo alla riduzione delle quantità prodotte ed al recupero di materiali e fonti energetiche.

5. Gli oneri derivanti dall'esecuzione di programmi predisposti dai comuni per attuare la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani, fanno carico al servizio di raccolta e smaltimento. Il Ministero dell'ambiente concorre nella misura massima del 50 per cento al finanziamento degli impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati.

6. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutato in 5 miliardi di lire per l'anno 1988 e in 10 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Articolo 13.

1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico in esecuzione delle facoltà previste dall'articolo 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata l'indennità dei membri del comitato di cui al comma 1.

3. Alla relativa spesa si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Articolo 14.

1. Le richieste di mutuo presentate ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1986, n. 924, e del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 54, sono reiterate nei termini stabiliti dal presente decreto e secondo le procedure in esso fissate.

Articolo 15.

1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato per l'anno 1987 dalla somma di lire 200 miliardi per far fronte alle emergenze ed agli urgenti interventi diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica, ivi compresi gli interventi di manutenzione e di bonifica dei corpi idrici e delle reti di adduzione e di distribuzione di acqua destinata ad uso potabile, nonché allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in aree vulnerabili dai quali derivano gravi pericoli di danno ambientale e alla bonifica della aree medesime.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della sanità, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'onere di lire 200 miliardi di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 100 miliardi, l'accantonamento «Giacimenti ambientali», e quanto a lire 100 miliardi, l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Articolo 16.

1. Al fine di prevenire i rischi per l'ambiente associati alla presenza negli scarichi idrici di sostanze chimiche attualmente non previste dalla tabella A, allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, il Ministro dell'ambiente provvede ad integrare la medesima tabella con l'adozione di limiti di accettabilità applicabili alle sostanze previste dalla direttiva 76/464/CEE, concernente l'eliminazione dell'inquinamento delle acque da sostanze pericolose.

Articolo 17.

1. In attesa della predisposizione del regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero dell'ambiente, il Ministero medesimo può avvalersi del regolamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359.

Articolo 18.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1987.

COSSIGA

FANFANI — PAVAN — SCALFARO — GORIA
— TRAVAGLINI — FIGA — DONAT CAT-
TIN — ZAMBERLETTI

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI